

Memento Pratico

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

ESTRATTO

Piano dell'opera

PARTE I - COS'È LA FAMIGLIA

30

Cap. 1.	Componenti della famiglia	42
Cap. 2.	Genitori e figli	130
Cap. 3.	Diritti e doveri tra genitori e figli	450
Cap. 4.	Alimenti	600
Cap. 5.	Capacità	700

PARTE II - FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO

900

Titolo I - Matrimonio

910

Cap. 1.	Promessa di matrimonio	920
Cap. 2.	Condizioni per contrarre matrimonio	990
Cap. 3.	Tipi di matrimonio	1124
Cap. 4.	Diritti e doveri dei coniugi	1425
Cap. 5.	Vizi del matrimonio	1520

Titolo II - Regime patrimoniale dei coniugi

1701

Cap. 1.	Comunione legale dei beni	1710
Cap. 2.	Separazione dei beni	1910
Cap. 3.	Comunione convenzionale e altri regimi	1929

Titolo III - Patrimonio familiare

1963

Cap. 1.	Impresa familiare e azienda coniugale	1968
Cap. 2.	Patto di famiglia	2065
Cap. 3.	Fondo patrimoniale	2120
Cap. 4.	Trust	2230
Cap. 5.	Assicurazioni	2550

Titolo IV - Separazione e divorzio

2920

Cap. 1.	Regole generali	2930
Cap. 2.	Effetti patrimoniali di separazione e divorzio	3235
Cap. 3.	Affidamento e mantenimento dei figli	4160
Cap. 4.	Effetti personali di separazione e divorzio	4650
Cap. 5.	Regole processuali	4670
Cap. 6.	Riconoscimento delle decisioni straniere	5240
Cap. 7.	Esempi di atti relativi a separazione e divorzio	5330

PARTE III - UNIONE CIVILE		5360
PARTE IV - CONVIVENZA DI FATTO		5580
PARTE V - REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE DELLA FAMIGLIA		5810
PARTE VI - ASPETTI PENALI		6094
Cap. 1.	Reati	6095
Cap. 2.	Misure cautelari, coercitive e ordini di protezione	6320
PARTE VII - DONAZIONI		6420
PARTE VIII - SUCCESSIONI		6700
Cap. 1.	Principi generali	6702
Cap. 2.	Successione per legge (legittima)	7300
Cap. 3.	Successione per testamento	7400
Cap. 4.	Divisione dell'eredità in comunione	8200
Cap. 5.	Tutela dell'eredità e degli eredi	8400
Cap. 6.	Aspetti fiscali	9100
Cap. 7.	Morte del lavoratore	9400
APPENDICE		
Schemi riepilogativi		9800
INDICE ANALITICO		pag. 1009

Unione civile

SOMMARIO

I. Condizioni per contrarre un'unione civile .	5366	V. Vizi e vicende dell'unione civile	5445
II. Costituzione dell'unione civile.....	5380	VI. Scioglimento dell'unione civile.....	5473
III. Adempimenti e formalità relative all'unione civile	5400	VII. Disciplina penale.....	5546
IV. Effetti dell'unione civile	5411	VIII. Unione o matrimonio omosessuale contratto all'estero.....	5561

L'unione civile è il legame tra due persone maggiorenni dello stesso sesso formalizzato davanti all'ufficiale di stato civile e registrato nell'archivio dello stato civile.

La legge che ha istituito le unioni civili (L. 76/2016, d'ora in poi **L. Unioni civili**), dal 5 giugno 2016 regola i presupposti e le modalità della sua costituzione, i diritti e i doveri delle parti, il loro regime patrimoniale, lo scioglimento del vincolo e le conseguenze della morte di una delle parti (art. 1 c. 1-34 L. Unioni civili).

L'unione civile è riconosciuta come «specifica formazione sociale» ai sensi della Costituzione (art. 1 c. 1 L. Unioni civili che richiama gli artt. 2 e 3 Cost.).

5360

Due uomini o due donne possono quindi **scegliere** di:

— legarsi tra di loro in un'**unione civile** secondo le regole previste dalla legge, costituendo un vincolo assimilabile a quello matrimoniale e con gli effetti personali, patrimoniali e successori riassunti nella tabella ed esaminati nella trattazione che segue;

— instaurare quella che la legge definisce come **convivenza di fatto** dichiarando cioè all'anagrafe il carattere stabile della loro convivenza secondo le regole e con le conseguenze personali e patrimoniali riassunte nella tabella e approfondite al n. 5580 e s.;

— convivere **senza formalizzare** il loro legame, caso in cui non si crea alcun vincolo tra le parti, né alcuno degli effetti indicati nella tabella; non si applica quindi né la disciplina delle unioni civili né quella sulla convivenza di fatto.

5362

Aspetto disciplinato dalla L. Unioni civili	Unione civile	Convivenza di fatto
Soggetti interessati	solo due persone dello stesso sesso (parti dell'unione civile)	due persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso (conviventi di fatto)
Formalità richieste	dichiarazione all'ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni	dichiarazione all'anagrafe di una loro stabile convivenza
Pubblicità	negli atti dello stato civile	nello stato di famiglia anagrafico
Residenza	le parti indicano la residenza comune nella dichiarazione all'ufficiale di stato civile	i conviventi devono dichiarare all'anagrafe di coabitare

Aspetto disciplinato dalla L. Unioni civili	Unione civile	Convivenza di fatto
Cognome	le parti possono adottare un cognome comune (scelto tra i cognomi originari); la parte può anteporre o posporre il proprio cognome originario	nessun cambiamento
Regime patrimoniale	il regime generale è la comunione legale dei beni, salva una diversa convenzione con cui si può scegliere la separazione dei beni o la comunione convenzionale	non si instaura alcun regime patrimoniale ma la legge detta alcune regole particolari; i conviventi possono adottare un regime patrimoniale nel contratto di convivenza
Diritti e doveri reciproci	— assistenza morale e materiale — coabitazione — contribuzione ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo	— assistenza morale e materiale — il contratto di convivenza può prevedere come contribuire alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo
Indirizzo vita familiare e residenza	le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare, ciascuno di essi può attuare l'indirizzo concordato	la giurisprudenza ritiene che la norma applicabile ai coniugi e alle parti dell'unione civile valga anche per i conviventi
Attività di lavoro prestata nell'impresa	chi presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento e a partecipare agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda della parte che riveste la qualifica di imprenditore salvo che sia configurabile un diverso rapporto	il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera ha diritto a una partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda, salvo che esista un rapporto di società o di lavoro subordinato
Successione	a) senza testamento: il superstite succede per legge al defunto (successione legittima) b) con testamento: il superstite ha diritto a una quota dell'eredità del defunto (successione necessaria)	il superstite non ha alcun diritto successorio (salvo diversa disposizione testamentaria)
Locazione della casa di residenza comune	se il locatore muore o recede l'altra parte subentra nel contratto di locazione	
Morte del proprietario della casa di residenza comune	la parte superstite ha il diritto di abitazione vitalizio	il superstite ha il diritto di abitazione per 2 anni o, se la convivenza dura da più di 2 anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni. Se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni
Morte del prestatore di lavoro	la parte superstite ha diritto all'indennità di recesso e al TFR	il superstite non ha diritto né all'indennità né al TFR
Morte per fatto illecito di un terzo	la parte o il convivente superstite ha diritto al risarcimento del danno	

5363 Disciplina applicabile Le unioni civili sono regolate dalla **legge** e da **tre decreti** legislativi emessi per attuarla. Essi prevedono in particolare:

- l'adeguamento delle norme dell'**ordinamento dello stato civile** con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e costituzione delle unioni civili (D.Lgs. 5/2017);
- la modifica e le integrazioni alle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti in materia penale, per equiparare lo *status* di persona unita civilmente a quello di coniuge rispetto ad alcuni **reati o alla procedura penale** (D.Lgs. 6/2017);
- la modifica e il riordino delle norme di **diritto internazionale privato** secondo le disposizioni della legge, per definire la disciplina applicabile alle coppie formate da persone dello stesso sesso che hanno contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (D.Lgs. 7/2017).

Regime fiscale e previdenziale della famiglia

SOMMARIO

Sez. 1 - Determinazione del reddito nell'ambito della famiglia	5813	III. Iscritti alla Gestione Separata INPS.....	5918
I. Imputazione dei redditi	5813	Sez. 3 - Benefici fiscali	5943
a. Coniugi.....	5815	I. Oneri deducibili.....	5952
b. Figli.....	5823	II. Oneri detraibili	5973
II. Determinazione dell'imposta	5828	III. Detrazioni per carichi di famiglia	6019
Sez. 2 - Assegni a sostegno della famiglia	5837	a. Coniuge a carico	6022
I. Lavoratori dipendenti	5841	b. Figli a carico.....	6028
A. Assegno per il nucleo familiare (ANF)....	5844	IV. Bonus bebè	6048
B. Assegno unico universale.....	5883	Sez. 4 - Permessi per familiari portatori di handicap	6055
II. Lavoratori autonomi.....	5896	I. Permessi retribuiti.....	6057
A. Artigiani e commercianti.....	5897	II. Congedo straordinario	6077
B. Lavoratori agricoli autonomi.....	5908		

Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a specifiche misure di sostegno economico al mantenimento dei familiari a carico e a forme di agevolazione per conciliare il tempo di lavoro con quello dedicato alla cura dei figli. Ulteriori misure di sostegno sono previste nel caso in cui il lavoratore debba occuparsi di un familiare portatore di handicap.

Prima di esaminare tali benefici, è opportuno illustrare brevemente come l'esistenza di un nucleo familiare può incidere sulla imputazione dei redditi prodotti dai singoli componenti della famiglia e sulla determinazione dell'imposta dovuta.

[omissis]

B. Assegno unico universale

5883 L'assegno unico universale costituisce un **beneficio economico** mensile attribuito per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione (in particolare femminile). Tale misura è stata introdotta con apposita legge delega al Governo (L. 46/2021, in vigore dal 21 giugno 2021), in cui sono fornite le **linee guida generali** che devono essere attuate con specifici decreti legislativi, da emanarsi entro il 21 aprile 2022 (12 mesi dall'entrata in vigore).
N.B. L'introduzione dell'assegno unico porterà al **graduale superamento e soppressione**, tra gli altri, dell'**ANF**, dei **trattamenti di famiglia** per i lavoratori **autonomi** (DPR 797/55) e delle **detrazioni IRPEF** per figli a carico.

5885 In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, dal **1° luglio 2021** fino al **31 dicembre 2021**, è stato introdotto un assegno temporaneo (c.d. **assegno ponte**) destinato alle famiglie con figli minori di 18 anni che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (DL 79/2021 conv. in L. 112/2021). Di conseguenza può essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e a quelli in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.
 L'**importo** mensile dell'assegno ponte è individuato sulla base dei livelli di ISEE:
 — fino a 7.000 euro: 167 euro per figlio (incrementato del 30% dal terzo figlio);
 — da 7.000,01 euro a 30.900 euro: l'importo iniziale di 166,4 euro (217,8 euro dal terzo figlio) decresce con l'aumentare dell'ISEE;
 — tra 39.900,01 euro e 50.000 euro, 30 euro fino a due figli e 40 euro se i figli sono tre o di più;
 — sopra 50 mila euro: il beneficio è escluso.
 Il beneficio medio è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
 La **domanda** di assegno ponte deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali (Circ. INPS 30 giugno 2021 n. 93, Mess. INPS 22 giugno 2021 n. 2371):
 — sito internet dell'INPS, accedendo con le credenziali SPID, CIE e CNS;
 — contact center;
 — servizi messi a disposizione dai Patronati.
 Per **approfondimenti** sull'assegno ponte si veda Memento Lavoro.
 Per lo **stesso arco temporale**, è prevista una maggiorazione degli importi mensili dell'**ANF già in vigore** (v. n. 5871).

5887 **Destinatari** L'assegno unico spetta - a decorrere dal 7° mese di gravidanza - a tutte le famiglie con figli (anche maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età), **senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi**.
 Viene riconosciuto a **entrambi i genitori**, tra i quali è ripartito in egual misura. **In loro assenza**, spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.
 In caso di **separazione** legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **in mancanza di accordo** l'assegno è riconosciuto al genitore affidatario.
 Nelle ipotesi di **affidamento congiunto** o condiviso, in mancanza di accordo l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.
 Il **figlio maggiorenne a carico** può richiedere che l'assegno gli venga corrisposto direttamente.
 L'assegno è concesso solo nel caso in cui il **figlio maggiorenne** frequenti un **percorso di formazione** scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia **registrato come disoccupato e in cerca di lavoro** presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il **servizio civile** universale.

[omissis]

CAPITOLO 5

Tutela dell'eredità e degli eredi

SOMMARIO

Sez. 1 - Petizione ereditaria	8405	Sez. 3 - Tutela dei beni ereditari	8520
Sez. 2 - Azioni a tutela dei legittimari	8450		

L'apertura di una successione può comportare una serie di situazioni conflittuali, in particolare modo:

— **tra gli eredi e i soggetti** che a vario titolo sono **in possesso** di beni ereditari (sia perché si ritengono a loro volta eredi, sia senza alcun motivo lecito). L'azione da esercitare è in questo caso la petizione ereditaria;

— **tra i coeredi**, quando alcuni lamentano di essere stati lesi nella loro quota riservata per legge (legittimari pretermessi o danneggiati). In tal caso è utilizzata l'azione di reintegrazione. I **beni ereditari** inoltre possono necessitare di una **tutela cautelare**.

Azioni giudiziali e mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010) Le parti in conflitto devono, prima di agire in giudizio, tentare obbligatoriamente la mediazione prevista dalla legge.

Per la disciplina relativa alla mediazione rimandiamo a Memento Procedura civile.

Ricordiamo che solo **se** la mediazione **fallisce** è possibile rivolgersi al giudice con le azioni previste dalla legge. Il mancato tentativo di mediazione comporta che il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, essendo la mediazione un presupposto processuale.

8400

8402

SEZIONE 2

Azioni a tutela dei legittimari

I legittimari che, a causa di un testamento o di donazioni, vedono compromessa la propria quota di legittima, possono agire in giudizio per ottenere la **reintegrazione** della legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

8450

L'azione di **riduzione** può essere composta dai seguenti **passaggi**:

- la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima;
- la restituzione della quota da parte dei beneficiari delle disposizioni o donazioni lesive;
- la restituzione da parte dei terzi acquirenti dai beneficiari delle disposizioni o donazioni lesive.

Per uno **schema** che illustra il procedimento, v. n. 9940.

A. Riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima

L'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal defunto che, eccedendo la quota disponibile, hanno leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.

8455

È un'azione diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima, di **natura** individuale e personale (Trib. Firenze 24 luglio 2014).

Chi può agire Solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa possono promuovere l'azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della quota legittima (art. 557 c.c.).

8460

Il legittimario può agire in **due casi**:

- 1) quando è stato pretermesso, cioè completamente escluso dalla successione con un testamento;
- 2) quando ha subito una lesione in termini di valore della sua quota di legittima a seguito di testamento o a causa di donazioni effettuate dal defunto. In tal caso deve accettare con beneficio d'inventario.

Sino a quando il **donante** è in **vita** i soggetti legittimati alla riduzione non possono rinunciare al loro diritto né con dichiarazione espressa né acconsentendo alla donazione.

Il legittimario può **rinunciare** all'azione di riduzione (Trib. Pescara 25 maggio 2017, Trib. Torino 26 settembre 2014); tale rinuncia, distinta da quella all'eredità, è irrevocabile e può risultare da comportamenti concludenti (Cass. 20 gennaio 2009 n. 1373).

Condizioni Il codice condiziona l'esercizio dell'azione di riduzione nel caso in cui legittimario sia leso in termini di valore. Se si propone l'azione **contro il legatario o il donatario** che non sono stati chiamati come eredi, il legittimario deve accettare l'eredità con beneficio d'inventario (art. 564 c. 1 c.c.); diversamente il giudice può dichiarare inammissibile d'ufficio l'azione, anche per la prima volta in appello (Cass. 7 aprile 1990 n. 2923).

8464

Il **legittimario pretermesso** può invece promuovere l'azione di riduzione senza rispettare tale condizione dal momento che, essendo stato escluso dall'eredità, non è in condizione di accettarla (art. 564 c. 1 secondo periodo c.c.).

Un'ulteriore condizione per esercitare l'azione impone al legittimario di **imputare alla propria quota** legittima le donazioni ricevute e i legati a suo favore (art. 564 c. 2 c.c.). Le donazioni fatte e i legati disposti dal defunto a favore di chi agisce in riduzione sono considerati infatti delle anticipazioni sulla quota legittima.

8465

Se il legittimario ha ottenuto un **legato in sostituzione di legittima** deve rinunciarvi per poter agire in giudizio e la mancata rinuncia è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. SU 29 marzo 2011 n. 7098).

Il legittimario è obbligato a imputare **anche** tutto ciò che ha ricevuto dal defunto a titolo di erede.

Diversamente non devono essere imputate le donazioni esenti da collazione (v. n. 7242 e s.).

Il legittimario può però essere **dispensato dall'imputazione** dal testatore.

La **dispensa** dev'essere espressa o risultare dal contesto dell'atto e essere contestuale o successiva all'atto liberale.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti senza espressa dispensa al suo ascendente (art. 564 c. 3 c.c.).

La dispensa non può avere effetto a danno dei donatari anteriori (art. 564 c. 4 c.c.).

8466 **Contro chi si propone l'azione** In generale il legittimario leso agisce contro i **beneficiari** della disposizione che viene contestata, ossia contro i legatari, i donatari o gli eredi.

Il legittimario può utilizzare l'azione di riduzione **anche nei confronti** di chi acquista dal donatario o dal beneficiario di una disposizione testamentaria (art. 563 c.c.). Tuttavia esistono dei casi in cui tale potere subisce delle **limitazioni**. È il caso ad esempio in cui oggetto dell'azione siano beni immobili o mobili registrati: se sono trascorsi più di 20 anni dalla donazione il legittimario non può più agire contro l'acquirente (v. n. 6508 e s.).

Vi sono dei casi particolari:

— in caso di **disposizione fiduciaria** l'azione si deve proporre contro il beneficiario dell'attribuzione e non nei confronti del fiduciario;

— nella **donazione modale**, quando la disposizione oggetto di riduzione è gravata da un onere in favore di terzo, si può agire solo nei confronti del donatario. Se la disposizione modale è ridotta, il donatario è obbligato a eseguire l'onere solamente nei limiti del valore della donazione a seguito della riduzione.

Rimangono **estranei all'azione** i soggetti che hanno eventualmente acquistato dai beneficiari.

8468 **Instaurazione del giudizio** Il legittimario che intende agire in riduzione deve presentare la domanda davanti al giudice del **luogo** in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 18 c.p.c.).

Se però l'azione di riduzione è **accompagnata** da quella di **divisione** è competente il giudice del luogo dove è aperta la successione.

In entrambi i casi il tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50 bis c. 1 n. 6 c.p.c.).

Il legittimario **deve** trascrivere il prima possibile l'atto introduttivo del giudizio: se l'azione riguarda **beni immobili** ed è eseguita dopo 10 anni dall'apertura della successione, l'eventuale sentenza che l'accoglie non può essere opposta a chi ha acquistato, dietro corrispettivo, diritti sull'immobile stesso in base a un titolo trascritto prima della domanda stessa (art. 2652 c. 1 n. 8 c.c.).

Gli stessi effetti si verificano se la domanda di riduzione che riguarda beni **mobili registrati** è trascritta 3 anni dopo l'apertura della successione (art. 2690 c. 1 n. 5 c.c.).

8470 **Termini** Il legittimario può utilizzare l'azione di riduzione nel termine di 10 anni **decorrente**:

— dall'apertura della successione se la lesione deriva da **donazioni** (Cass. 30 giugno 2015 n. 13407);

— dall'accettazione dell'eredità se la lesione deriva da **disposizioni testamentarie** (Cass. SU 25 ottobre 2004 n. 20664).

8472 **Prova** Il legittimario deve provare la lesione della propria quota di riserva. In particolare è **obbligato** a fornire la prova dei seguenti fatti:

— appartenenza al defunto dei beni oggetto dell'azione;

— ordine e valore degli atti dispositivi realizzati dal defunto;

— entità della lesione subita.

Schemi rieepilogativi

SOMMARIO

Riconoscimento del figlio minore di 14 anni: procedimento.....	9810	Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco	9890
Disconoscimento della paternità.....	9820	Scioglimento dell'unione civile: fase amministrativa.....	9900
Dichiarazione giudiziale di paternità.....	9830	Scioglimento dell'unione civile: procedimento contenzioso	9910
Separazione consensuale: procedimento	9840	Assegno di mantenimento nell'unione civile.	9920
Separazione giudiziale: procedimento dopo l'ordinanza presidenziale.....	9850	Indegnità a succedere: procedimento.....	9925
Divorzio congiunto: procedimento.....	9860	Azione di petizione dell'eredità.....	9930
Divorzio giudiziale: procedimento dopo l'ordinanza presidenziale.....	9870	Tutela dei legittimari: azione di riduzione	9940
Negoziata assistita nelle procedure di separazione e di divorzio.....	9880		

Nei paragrafi che seguono riepiloghiamo, mediante schemi di veloce consultazione, alcuni procedimenti in materia familiare e successoria.

Rimandiamo in ogni caso, per una disamina esauriente e completa, ai rispettivi capitoli e paragrafi.

9940 Tutela dei legittimari: azione di riduzione (v. n. 8450 e s.)

I legittimari che, a causa di un testamento o di donazioni, vedono compromessa la propria **quota di legittima**, possono agire in giudizio per ottenerne la reintegrazione mediante l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. Tale azione si articola in **tre fasi**:

- la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima;
- la restituzione da parte dei beneficiari della quota o delle donazioni;
- la restituzione da parte dei terzi che hanno acquistato dai beneficiari delle disposizioni o delle donazioni.

